

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2013 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	100
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	110
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	115
Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO <i>Programme Office on Global Water Assessment</i> , che ospita il Segretariato del <i>World Water Assessment Programme</i> . C. 1247 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	103
<b>INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:</b>	
5-00491 Zanetti: Analisi circa l'ammontare dei ruoli tributari ancora non riscossi, con particolare riferimento alla quantificazione delle somme ancora esigibili.	
5-00555 Capezzone: Composizione dei ruoli tributari ancora non riscossi .....	107
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	120
5-00492 Paglia: Raffronto tra le risorse pubbliche destinate al sostegno dei consorzi di garanzia collettiva fidi e finanziamenti effettivamente erogati .....	107
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	123
5-00556 Busin: Iniziative per scongiurare l'aumento dell'aliquota IVA del 21 per cento e misure tributarie per sostenere la ripresa dei consumi .....	108
5-00557 Pisano: Dati circa l'imponibile IRPEF ed IRES, nonché circa il relativo gettito degli immobili, suddiviso per categorie catastali .....	108
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	125
5-00558 Causi e Miccoli: Iniziative per garantire trasparenza in merito alla cessione del Credito Fondiario Spa e per tutelare i lavoratori coinvolti .....	109
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	133

#### SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 luglio 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

**La seduta comincia alle 9.10.**

#### DL 69/2013 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

##### C. 1248 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 luglio scorso.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*), la quale riprende i rilievi già espressi nella sua relazione sul provvedimento, oltre a sintetizzare gli orientamenti emersi nel corso del dibattito sul provvedimento.

In particolare, la condizione di cui al numero 1) della proposta di parere segnala, con riferimento all'articolo 1 del decreto – legge, l'esigenza di rafforzare ulteriormente l'operatività del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, segnatamente estendendone l'accesso anche alle società di *leasing*, alle società di factoring, alle assicurazioni, nonché agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che abbiano l'esclusiva finalità di acquistare crediti o di sottoscrivere i cosiddetti « mini *bond* » emessi da piccole e medie imprese non quotate, al fine di stabilire tra gli intermediari finanziari parità di accesso ai benefici della garanzia, nonché di favorire lo sviluppo di fondi di credito e di altri intermediari specializzati nell'investimento in mini *bond* emessi da PMI non quotate. Inoltre la condizione sottolinea l'opportunità di estendere la garanzia del Fondo anche ai portafogli di nuovi crediti, di prevedere una convenzione con le banche e gli altri intermediari finanziari aderenti, che stabilisca i prezzi applicabili ai prestiti oggetto di garanzia, nonché di sviluppare le più opportune sinergie con le attività di garanzia svolte a livello regionale, in modo da focalizzare le non abbondanti risorse pubbliche in materia.

Con riferimento all'articolo 2, le condizioni di cui ai numeri 2) e 3) richiamano l'opportunità di estendere anche alle società di *leasing* non appartenenti a gruppi bancari la possibilità di accesso al *plafond* di provvista presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., atteso che tali soggetti rappresentano circa il 40 per cento degli operatori del mercato del *lea-*

*ing* finanziario, oltre a evidenziare la necessità di stabilire un termine entro il quale il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e la Cassa depositi e prestiti S.p.A., devono stipulare una o più convenzioni per l'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 2.

In relazione all'articolo 52, il quale interviene sulle problematiche della riscossione coattiva, la condizione numero 4) sottolinea la necessità che il Governo riferisca entro 12 mesi alle Camere, con apposita relazione, in merito agli effetti di ogni previsione ivi prevista, per una puntuale valutazione circa la loro efficacia, al fine di verificare che le misure opportunamente adottate per dare respiro a quei contribuenti i quali, a causa della crisi economica, si trovano in gravi difficoltà nell'adempire ai loro obblighi di versamento, non pregiudichino il gettito tributario e la tenuta complessiva del sistema della riscossione.

La condizione numero 5), anche prendendo spunto dalla modifica alla disciplina sulla responsabilità fiscale solidale negli appalti operata dall'articolo 51 del decreto – legge, richiama la necessità di accelerare l'introduzione del meccanismo della fatturazione elettronica, anche sulla scorta delle indicazioni in tal senso espresse dalla Corte dei conti, prevedendo in tale quadro l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi tra soggetti passivi IVA.

La condizione numero 6) sollecita a dare risposta in tempi rapidi alla situazione di difficoltà in cui si trovano quei contribuenti che, vantando crediti di modesta entità nei confronti dell'Erario, non possono avvalersi del regime del sostituto d'imposta, in quanto il loro rapporto di lavoro è cessato al momento della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero in quanto essi non possono più fruire dei benefici previsti dalla disciplina vigente in materia

di ammortizzatori sociali o di mobilità, prevedendo a tal fine di consentire a tali soggetti di avvalersi del modello 730 per la presentazione della dichiarazione dei redditi, in modo da velocizzare il rimborso dei predetti crediti.

Per quanto riguarda le osservazioni contenute nella proposta, le quali attengono per lo più a profili tecnici o di formulazione di alcune norme, richiama, sul piano del merito, la lettera *h*), con cui si segnala l'opportunità di estendere la soppressione, disposta dall'articolo 50, della responsabilità solidale tra il committente e l'appaltatore in materia di versamenti IVA, anche al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

Enrico ZANETTI (SCpI), con riferimento alle problematiche della tassa sui natanti, oggetto dell'osservazione di cui alla lettera *f*), sottolinea l'esigenza di rivedere anche l'addizionale erariale alla tassa automobilistica per i veicoli di potenza superiore a 185 chilowatt, introdotta dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, segnalando come l'inasprimento dell'imposizione sui veicoli di potenza più elevata abbia sortito l'effetto di ridurre il parco dei veicoli circolanti, annullando, quindi, gli effetti di maggior gettito attesi dalla citata previsione.

Evidenzia, inoltre, la necessità di rafforzare le misure di semplificazione tributaria recate dal decreto-legge le quali, attualmente, risultano circoscritte alla sola abrogazione, ad opera dell'articolo 51, della norma che prevedeva la trasmissione mensile, da parte dei sostituti d'imposta, dei dati necessari per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Zanetti, dubita che nella fase attuale sia possibile ipotizzare ulteriori interventi correttivi, in ragione della complessità delle questioni evidenziate e dell'esigenza di salvaguardare gli equilibri sottesi alla formulazione del decreto-legge.

Il Viceministro Luigi CASERO ringrazia la Commissione per il proficuo lavoro svolto su un provvedimento particolarmente articolato e complesso, dichiarando l'impegno del Governo a rispettare concretamente le indicazioni contenute nella proposta di parere, nonché a riferire in merito alla Commissione.

Marco CAUSI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, la quale contiene, tra l'altro, sei condizioni, a cui corrispondono altrettante proposte emendative presentate dal gruppo del PD nell'ambito dell'esame in sede referente, che dovrebbero preludere alla modifica di taluni aspetti qualificanti del provvedimento.

Con particolare riferimento al monitoraggio delle misure in materia di riscossione recate dall'articolo 52 del decreto-legge, proposto dalla condizione numero 4) della proposta, suggerisce l'opportunità di ridurre da 12 a 9 mesi il termine entro il quale il Governo dovrà riferire alle Camere in materia.

In linea generale, auspica che si eviti, in futuro, di intervenire ulteriormente sulle tematiche tributarie attraverso provvedimenti « *omnibus* », ritenendo invece preferibile adottare interventi legislativi specifici. Segnala, a tale riguardo, come le proposte di legge recanti delega al Governo per la revisione del sistema fiscale, attualmente all'esame della Commissione Finanze, costituiscano la sede propria per operare in tale settore i necessari interventi di semplificazione, i quali presentano profili di tecnicità tali da richiedere un esame attento e specifico, che, evidentemente, non può essere realizzato nell'ambito di provvedimenti eterogenei.

Filippo BUSIN (LNA) dichiara il voto favorevole del gruppo della Lega Nord e Autonomie sulla proposta di parere formulata dal relatore, rilevando inoltre la necessità di rivedere anche la disciplina relativa all'addizionale erariale alla tassa automobilistica per i veicoli di potenza superiore a 185 chilowatt, la quale sta

determinando impatti negativi sul comparto automobilistico, in particolare in un segmento, quello delle auto sportive, che costituisce uno dei settori di eccellenza dell'economia nazionale.

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, rilevando, peraltro, come il Movimento 5 Stelle nutra perplessità su taluni aspetti del decreto – legge, segnatamente per quanto riguarda alcune disposizioni recate dagli articoli 23 e 52, sulle quali il gruppo M5S ha dunque presentato emendamenti.

Pasquale MAIETTA (FdI) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, segnalando peraltro come il gruppo Fratelli d'Italia abbia presentato alcune proposte emendative volte a migliorare alcuni aspetti del testo.

Il Viceministro Luigi CASERO condive il suggerimento, avanzato dal deputato Causi, di ridurre da 12 a 9 mesi il termine entro il quale il Governo dovrà riferire alle Camere in ordine al monitoraggio delle misure sulla riscossione recate dall'articolo 52.

Preannuncia quindi, fin d'ora, che l'Esecutivo esprimerà parere favorevole sulle proposte emendative, presentate nell'ambito dell'esame in sede referente, che corrispondano al contenuto del parere della Commissione Finanze.

Paolo PETRINI (PD), accogliendo il suggerimento del deputato Causi, riformula la propria proposta di parere (*vedi allegato 2*), in particolare la condizione di cui al numero 4), abbassando da 12 a 9 mesi il termine entro il quale il Governo dovrà riferire alle Camere in merito alle previsioni dell'articolo 52.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ringrazia il relatore e tutti i colleghi per l'ottimo lavoro svolto su un provvedimento particolarmente ampio e complesso, evi-

denziando come lo spirito di collaborazione e di dialogo che sta caratterizzando i lavori della Commissione possa essere considerato un esempio positivo di come il Parlamento debba, al di là delle diverse appartenenze politiche e delle ricorrenti polemiche, concentrarsi sui contenuti del lavoro legislativo.

La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO Programme Office on Global Water Assessment, che ospita il Segretariato del World Water Assessment Programme.**

**C. 1247 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1247, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO Programme Office on Global Water Assessment, che ospita il Segretariato del World Water Assessment Programme, fatto a Parigi il 12 settembre 2012.

Al riguardo segnala preliminarmente come il *World Water Assessment Programme – WWAP* (Programma di Valutazione delle Risorse Idriche Mondiali), fondato nel 2000, sia uno dei quattro programmi in cui si articola *UN-Water*, il

meccanismo inter-agenzia delle Nazioni Unite incaricato di coordinare le attività relative all'acqua all'interno del sistema ONU.

Il WWAP, che è ospitato dall'UNESCO, supervisiona le questioni legate all'acqua dolce per dare raccomandazioni, sviluppare casi di studio, rafforzare la capacità di valutazione su scala nazionale ed informare sui processi decisionali a riguardo. L'UNESCO, infatti, ha avviato tale programma permanente di valutazione dell'acqua nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, al fine di verificare il raggiungimento dell'obiettivo del Millennio consistente nella riduzione, entro il 2015, della quota di popolazione che non ha a disposizione acqua potabile sicura, nonché di perseguire l'arresto dello sfruttamento non sostenibile delle risorse idriche.

Il Programma mondiale di valutazione delle acque – WWAP ha avuto sede temporanea a Parigi, presso l'UNESCO, dal 2000 al 2007 e da tale anno si è insediato a Perugia. Da ciò è derivata la necessità di estendere ed aggiornare l'accordo di fondi fiduciari tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'UNESCO del 2 febbraio 2007, una prima volta il 14 dicembre 2009, quindi il 3 agosto 2010 e finalmente il 3 agosto 2012, con esaurimento degli effetti di questa ultima estensione il 31 dicembre 2012.

Un nuovo negoziato con l'UNESCO sui contenuti economici del Protocollo 2007, finalizzato al raggiungimento della soluzione definitiva della questione della permanenza del Segretariato WWAP a Perugia, ha condotto alla firma, il 12 settembre 2012, del nuovo Protocollo d'Intesa di cui si propone la ratifica.

Per quanto riguarda il contenuto del Protocollo d'intesa, l'articolo 1 disciplina il funzionamento del Segretariato WWAP di Perugia, stabilendo che le Parti si accordano per intraprendere tutte le procedure amministrative volte a fornire la continuità operativa nella sede di Villa La Colombella (Perugia), richiamando, per quanto riguarda il funzionamento e la

manutenzione della stessa, quanto stabilito nell'Accordo separato tra Regione Umbria e UNESCO del 26 luglio 2007.

L'articolo 2, comma 1, concerne lo *status* e l'amministrazione del Segretariato del WWAP, che è parte integrante del Segretariato dell'UNESCO nell'ambito della Divisione delle scienze idrologiche, ed è soggetto al controllo e all'autorità dell'UNESCO.

Ai sensi del comma 2 il Governo italiano riconosce la personalità giuridica dell'UNESCO *Programme Office* e la sua capacità contrattuale, di acquisizione e disposizione di beni, nonché di stare in giudizio.

L'articolo 3 detta le disposizioni finanziarie del Protocollo. In particolare, il comma 1 definisce in 1,653 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2013 l'ammontare del contributo finanziario che l'Italia si impegna ad erogare all'UNESCO per il funzionamento del Segretariato del WWAP. In merito rileva come la misura del contributo sia stata ridotta di circa il 35 per cento rispetto all'ammontare di 2,5 milioni di euro riconosciuto dal Governo italiano all'UNESCO per ciascuno degli anni 2007-2009.

Il comma 2 individua nel mese di maggio di ogni anno la data di accredito dei fondi, mentre il comma 3 subordina l'erogazione del contributo finanziario alla ratifica dell'Accordo da parte del Parlamento italiano, come previsto dalla normativa nazionale.

L'articolo 4 fornisce una lista di obiettivi e funzioni del Segretariato WWAP di Perugia. Oltre all'obiettivo generale della compilazione del «Rapporto sullo stato delle risorse idriche mondiali» (WWDR), previsto al comma 1, vengono stabilite, al comma 2, le funzioni principali del Segretariato WWAP, tra le quali evidenzia: il supporto agli Stati membri per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia di programmi e decisioni nazionali in materia di politica idrica e monitoraggio dello stato di attuazione dei diversi obiettivi, inclusi gli Obiettivi di sviluppo del Millennio; la realizzazione di Rapporti sulla situazione delle acque con particolare riferimento

alla disponibilità e all'utilizzo sui singoli piani nazionali; l'assistenza agli Stati membri perché sviluppino e migliorino le capacità di raccolta e analisi dei dati per le proprie iniziative in tema di politica idrica.

L'articolo 5 individua ulteriori possibilità di collaborazione tra l'Italia e l'UNESCO in ambito WWAP, tra le quali, in particolare: la produzione di rapporti informativi sui progressi conseguiti, su scala sia regionale sia globale, nel raggiungimento dei traguardi stabiliti dagli Obiettivi di sviluppo del Millennio connessi all'acqua; il miglioramento dei modelli di simulazione relativi alle acque; l'organizzazione di programmi di formazione su scala regionale e nazionale nello specifico settore; l'ulteriore sviluppo della componente relativa alla risoluzione dei conflitti; lo sviluppo, nel settore dell'acqua, di banche globali di dati georeferenziati; lo sviluppo e la diffusione di strumenti di educazione pubblica in materia.

L'articolo 6 prevede la diffusione, da parte dell'Italia e dell'UNESCO, dei risultati delle ricerche del Segretariato UNESCO di Perugia, anche tramite la rete globale dei Comitati ideologici nazionali.

L'articolo 7 dispone che le Parti sono tenute ad intraprendere un regolare scambio di informazioni sulle attività del Segretariato UNESCO di Perugia.

Con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, richiama l'articolo 8, il quale concede benefici fiscali sia per le attività dell'Ufficio UNESCO di Perugia, sia in favore dei funzionari ivi impiegati e degli esperti in missione, come definiti dal comma 2 del medesimo articolo 8.

In particolare, in favore di tali soggetti il comma 1 prevede l'applicazione della Convenzione internazionale del 1947 sui privilegi e le immunità delle Agenzie Specializzate delle Nazioni Unite, alla quale l'Italia ha aderito nel 1985.

Al riguardo rammenta che la predetta Convenzione dispone, in sintesi, sotto il profilo fiscale, che tali agenzie, i loro averi, redditi e altri beni, sono esenti: da qualsiasi imposta diretta (esclusa la remunera-

zione dei servizi d'utilità pubblica); da qualsiasi dazio doganale, divieto e limitazione di importazione o di esportazione, per gli oggetti importati o esportati per il loro uso ufficiale; da qualsiasi dazio, divieto e limitazione di importazione o di esportazione delle loro pubblicazioni. Inoltre, la richiamata Convenzione stabilisce che i funzionari delle agenzie specializzate godono degli stessi esoneri d'imposta concessi ai funzionari dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, a parità di condizioni, per quanto concerne gli stipendi e le gratificazioni loro versate dalle agenzie, nonché del diritto di importare in franchigia i loro mobili ed effetti personali in occasione della loro prima entrata in funzione nel Paese interessato.

Inoltre, il comma 3, in aggiunta ai privilegi e alle immunità appena richiamate, prevede ulteriori benefici.

In particolare, la lettera *a*) stabilisce che il Governo italiano rilasci agli esperti in missione con un contratto di almeno 3 mesi una speciale carta d'identità, attestante il loro *status* in Italia.

Per quanto riguarda i profili tributari, la lettera *b*) prevede che tutti i materiali e le attrezzature importate ed esportate dall'UNESCO per usi ufficiali sono esentate da tutti i diritti doganali e da ogni proibizione e restrizione sulle importazioni ed esportazioni.

La lettera *c*) stabilisce, con riferimento alle imposte indirette, alle tasse e ai diritti su operazioni e transazioni, che l'UNESCO *Programme Office* beneficia delle stesse esenzioni ed agevolazioni garantite alle Amministrazioni governative italiane. La norma dispone, inoltre, l'esenzione dell'UNESCO *Programme Office* dall'imposta sul valore aggiunto per gli acquisti all'ingrosso, le prestazioni d'opera e gli appalti.

Il comma 4 stabilisce che le autorità nazionali non impediscano, alle persone incaricate presso l'UNESCO *Programme Office*, l'ingresso e il soggiorno nel territorio italiano, ovvero la loro partenza, prevedendo inoltre agevolazioni per il rapido rilascio di visti, autorizzazioni e permessi, nonché libertà di viaggio, nella

misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione dei programmi e delle attività dell'UNESCO.

In tale ambito il comma 5 precisa che i benefici e le immunità sopra richiamati sono conferiti ai funzionari nel solo interesse dell'UNESCO e prevede che il Direttore generale rinuncerà all'immunità prevista in favore di un funzionario, qualora l'immunità stessa possa ostacolare il corso della giustizia e senza pregiudizi per l'UNESCO; inoltre si assicura la cooperazione dell'UNESCO stessa, nonché dei suoi funzionari, con le autorità italiane, onde prevenire ogni abuso in merito.

L'articolo 9 sancisce la piena autonomia dell'UNESCO sulle materie attinenti alla sua amministrazione interna e disciplina i rapporti di lavoro tra l'UNESCO stessa ed il suo personale in forza presso il Segretariato UNESCO di Perugia, rinviando alla legislazione propria dell'Organizzazione internazionale, nonché garantendo l'esenzione dalla contribuzione obbligatoria al sistema italiano di sicurezza sociale, a condizione che il Fondo dell'UNESCO copra tutti i rischi menzionati dalla legislazione italiana in materia.

L'articolo 10 concerne il regolamento delle controversie relative all'applicazione o all'interpretazione del Protocollo, rimettendo la soluzione delle medesime, quando impossibile per via amichevole, ad un arbitro scelto di comune accordo tra le Parti, che sarà nominato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia e deciderà con un lodo arbitrale definitivo e inappellabile.

L'articolo 11, reca le disposizioni finali, ai commi 1 e 2, prevedendo che l'Accordo entri in vigore quando le parti si informeranno, per iscritto, dell'espletamento delle procedure interne previste e stabilendo che la durata dell'atto pattizio, emendabile in forma scritta, è indefinita, salvo denuncia scritta con preavviso di sei mesi.

Il comma 4 prevede inoltre che, in caso di trasferimento del Segretariato del WWAP dal territorio italiano, il Governo nazionale avrà il diritto di denunciare il Protocollo, il quale comunque, ai sensi del

comma 5, resterà in vigore anche in caso di denuncia, per il periodo supplementare necessario all'ordinata cessazione delle attività dell'UNESCO *Programme Office* in Italia, al compimento degli atti di disposizione dei suoi beni nel territorio italiano e alla risoluzione di ogni disputa tra le Parti.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso consta di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo d'Intesa.

L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del Protocollo, quantificati dal comma 1 in 2.260 euro per l'attuazione degli articoli 5 e 7 e in 2.313.000 euro annui per l'attuazione degli articoli 3 e 8, ai quali si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, dello stato di previsione del Ministero dell'economia, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

In base alla relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica, tale onere complessivo è determinato dalla somma tra il contributo obbligatorio versato dall'Italia per il funzionamento del Segretariato del WWAP, che, ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo, ammonta a 1,653 milioni di euro (contributo che, come già indicato, è stato ridotto rispetto al precedente ammontare di 2,5 milioni di euro riconosciuto per ciascuno degli anni 2007-2009), gli oneri di missione connessi con l'attuazione del Protocollo, nonché il mancato gettito derivante dall'applicazione dei privilegi ed immunità in materia tributaria riconosciuti dall'articolo 8 del Protocollo all'UNESCO ed ai suoi funzionari.

In base al comma 2, i Ministri degli esteri e dell'ambiente e tutela del territorio e del mare sono tenuti al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, nonché a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, in caso di scostamenti, sentito il Ministro competente, provvede alla coper-

tura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, destinate alle spese dei missione. In tale contesto l'ultimo periodo del comma stabilisce che sia corrispondentemente ridotto per un pari importo il limite, stabilito ai sensi dell'articolo 6, comma 12, del decreto – legge n. 78 del 2010, in base al quale le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, ad esclusione di alcuni casi specificamente individuati, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.

Il comma 3 prescrive che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, sulle cause degli scostamenti e sull'adozione delle relative contromisure.

L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Nel rilevare la meritevolezza del Protocollo di cui si propone la ratifica, sia in considerazione dell'importanza degli obiettivi del Programma dell'UNESCO per la valutazione delle risorse idriche mondiali, sia in quanto la presenza sul territorio nazionale del Segretariato del *World Water Assessment Programme* (WWAP) rafforza il ruolo svolto dall'Italia nel contesto internazionale, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 9.30.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 11 luglio 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 9.30.**

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Informa quindi che il Governo risponderà congiuntamente alle interrogazioni n. 5-00491 Zanetti e n. 5-00555 Capezzone, in quanto esse affrontano la medesima tematica.

**5-00491 Zanetti: Analisi circa l'ammontare dei ruoli tributari ancora non riscossi, con particolare riferimento alla quantificazione delle somme ancora esigibili.**

**5-00555 Capezzone: Composizione dei ruoli tributari ancora non riscossi.**

Enrico ZANETTI (SCpI) illustra brevemente la propria interrogazione.

Daniele CAPEZZONE (Pdl) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Enrico ZANETTI (SCpI) si dichiara soddisfatto della risposta.

Daniele CAPEZZONE, replicando, ringrazia il Governo per l'operazione di chiarezza trasparenza realizzata tramite la risposta, la quale ha fornito dati importanti, sui quali occorrerà ulteriormente riflettere.

**5-00492 Paglia: Raffronto tra le risorse pubbliche destinate al sostegno dei consorzi di garanzia collettiva fidi e finanziamenti effettivamente erogati.**

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra la propria interrogazione, rinviata su richiesta del Governo nella precedente seduta di

svolgimento di interrogazioni a risposta immediata in Commissione, con la quale si chiedono informazioni in merito al rapporto quantitativo tra le risorse pubbliche, complessivamente destinate, ad ogni livello, per il finanziamento dei Consorzi di garanzia collettiva fidi, le richieste inoltrate al sistema bancario ed i finanziamenti effettivamente erogati alle diverse tipologie di impresa.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giovanni PAGLIA (SEL), replicando, ringrazia il Governo per l'eshaustività della risposta, almeno per quanto attiene al profilo quantitativo dei dati forniti. Evidenza, tuttavia, come la stessa evidenza sussistenza di un problema legato alla distribuzione territoriale del sistema dei Confidi, sollecitando l'opportunità di un'ulteriore riflessione relativa al numero di richieste inoltrate al sistema bancario in relazione a quello dei finanziamenti effettivamente erogati.

Si riserva quindi di esprimere le proprie valutazioni soltanto dopo un'attenta lettura dei dati forniti a tale proposito nella risposta.

**5-00556 Busin: Iniziative per scongiurare l'aumento dell'aliquota IVA del 21 per cento e misure tributarie per sostenere la ripresa dei consumi.**

Filippo BUSIN (LNA) illustra la propria interrogazione, evidenziando come, secondo una recente nota del Ministero dell'economia e delle finanze, nei primi 5 mesi del 2013 il gettito IVA complessivo abbia registrato una contrazione pari al 6,8 per cento (2,8 miliardi di euro), legata al verificarsi di molteplici fattori contemporanei, primo tra tutti la diminuzione del gettito dell'IVA sulle importazioni e la contrazione, pari del 3,6 per cento, del gettito IVA sugli scambi interni, dovuta per lo più alla negativa dinamica dei redditi che influisce sul calo della spesa per consumi.

In tale contesto rileva come un eventuale, ulteriore aumento delle aliquote di tale imposta, secondo alcuni analisti, penalizzerebbe particolarmente le famiglie numerose a basso reddito, che impiegherebbero minori risorse in acquisti e consumi, riducendo ulteriormente la domanda e continuando ad aggravare la negativa dinamica del gettito IVA.

In tale contesto l'atto di sindacato ispettivo chiede quali iniziative il Ministro intenda adottare per interrompere il circolo vizioso che sarebbe ulteriormente alimentato dal preventivato aumento di un punto, ad ottobre, dell'aliquota IVA del 21 per cento, nonché di specificare quali siano le misure di carattere tributario che si intendono utilizzare per sostenere la ripresa dei consumi.

Il Viceministro Luigi CASERO chiede di rinviare lo svolgimento dell'interrogazione, al fine di disporre di dati più precisi sulle questioni affrontate dall'interrogazione, pur anticipando fin d'ora come gli ultimi dati sembrano evidenziare una positiva inversione di tendenza rispetto al calo del gettito IVA registrato in precedenza. Ricorda inoltre che il Governo ha già disposto, con il decreto – legge n. 76 del 2013, attualmente all'esame del Senato, la proroga al 1° ottobre dell'aumento dell'aliquota IVA del 21 per cento previsto per il 1° luglio scorso, ritenendo che questa misura sia il primo passo della strada che si intende percorrere in materia.

Filippo BUSIN (LNA) accoglie la richiesta di rinvio avanzata dal Viceministro.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che, su richiesta del Governo e concorde il presentatore, l'interrogazione n. 5-00556 Busin sarà svolta in altra seduta.

**5-00557 Pisano: Dati circa l'imponibile IRPEF ed IRES, nonché circa il relativo gettito degli immobili, suddiviso per categorie catastali.**

Girolamo PISANO (M5S) illustra la propria interrogazione, evidenziando come

sia attualmente in corso un complesso lavoro, in sede parlamentare, per la revisione del sistema fiscale e come, in particolare, la Commissione Finanze stia esaminando una serie di proposte di legge che conferiscono al Governo una delega legislativa in materia, rilevando come siano inoltre imminenti, secondo le intenzioni annunciate dal Governo, ulteriori iniziative legislative volte alla riforma dell'IMU, le quali potrebbero incidere anche sulla disciplina tributaria in materia di deduzioni e di detrazioni.

In tale contesto appare fondamentale che il Parlamento disponga di dati precisi ed articolati in merito al gettito tributario riferibile alle singole categorie catastali in cui sono classificati gli immobili.

L'atto di sindacato ispettivo chiede quindi al Governo quali dati possa fornire sull'imponibile IRPEF e IRES associato ad ogni categoria catastale; sulla distribuzione, per categoria catastale, degli immobili appartenenti alle società, alle ONLUS e alle società esenti, con riferimento a tutte le categorie catastali; sul valore del gettito IRPEF, ripartito per fasce di reddito, e, sempre con riferimento a tutte le categorie catastali, sul valore del gettito IRES.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Girolamo PISANO (M5S) si riserva di valutare i dati forniti nella risposta.

**5-00558 Causi e Miccoli: Iniziative per garantire trasparenza in merito alla cessione del Credito Fondiario Spa e per tutelare i lavoratori coinvolti.**

Marco CAUSI (PD) illustra brevemente la propria interrogazione, la quale riguarda le vicende concernenti la cessione, da parte di Morgan Stanley, del Credito Fondiario Spa.

In tale contesto l'atto di sindacato ispettivo chiede al Governo quali urgenti iniziative, anche normative, intenda adottare al fine di garantire una maggiore trasparenza delle operazioni nel settore creditizio e le necessarie tutele per tutti i protagonisti coinvolti nell'operazione di cessione, in particolare per i lavoratori dipendenti della struttura, anche attraverso la formale apertura di un tavolo di trattativa con Morgan Stanley, con l'Associazione bancaria italiana e con le organizzazioni sindacali di categoria.

Auspica quindi che l'Esecutivo formuli al più presto proposte per un piano di recupero industriale di tale intermediario creditizio.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Marco CAUSI (PD) prende atto dei dati forniti nella risposta ed invita il Governo a non limitarsi ad acquisire gli elementi di conoscenza forniti dalla Banca d'Italia, bensì ad attivarsi per salvare un progetto industriale che, nonostante abbia subito un processo di privatizzazione a partire dagli anni Novanta, presenta ancora oggi rilevanti profili di pubblico interesse, atteso che il Credito Fondiario ha ormai assunto una indubbia specializzazione in un settore specifico e presenta, all'interno del sistema bancario, potenzialità di sviluppo che meritano di essere salvaguardate.

Invita quindi il l'Esecutivo ad attivarsi per aiutare tutte le parti coinvolte a individuare una soluzione utile a superare la problematica evidenziata.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 9.55.**

## ALLEGATO 1

**DL 69/2013 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia  
(C. 1248 Governo).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 1248, di conversione del decreto – legge n. 69 del 2013, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

evidenziato come il provvedimento persegua il condivisibile obiettivo di sostenere il tessuto economico nazionale, nel quadro delle raccomandazioni presentate il 29 maggio scorso dalla Commissione europea sul programma nazionale di riforma 2013 dell'Italia;

sottolineato, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, come il decreto – legge operi una serie di necessari interventi di semplificazione nel settore tributario, ovvero di riduzione degli oneri gravanti sui contribuenti, ad esempio apportando correzioni a disposizioni già oggetto di pregressi interventi legislativi, ovvero completando processi di semplificazione avviati in precedenza, oltre a recare misure per incrementare il finanziamento in favore delle imprese;

evidenziata, peraltro, la notevole ampiezza ed eterogeneità delle misure recate dall'intervento legislativo, che pone per l'ennesima volta l'esigenza di affrontare in termini risolutivi e complessivi la problematica relativa all'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza, al fine di coniugare l'esigenza di rendere più efficiente e snello il processo di produzione

legislativa con quello di assicurare un adeguato coinvolgimento del Parlamento nelle scelte di politica legislativa;

sottolineato, comunque, come la Commissione Finanze intenda, anche in questo caso, fornire un contributo qualificato e costruttivo all'attività emendativa che dovrà essere svolta nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, al fine di favorire il miglioramento del testo;

evidenziato come l'articolo 52, il quale reca una serie di modifiche alla disciplina della riscossione coattiva dei tributi, si ispiri in buona parte al contenuto della risoluzione n. 8-00002, approvata dalla Commissione Finanze il 22 maggio scorso, con l'obiettivo principale di agevolare i contribuenti in difficoltà economica o che si trovino in una momentanea condizione di carenza di liquidità;

rilevata, in particolare, l'opportunità di cogliere l'occasione costituita dall'esame del provvedimento per risolvere la problematica relativa alla corresponsione dei rimborsi per crediti di imposta in favore di quei contribuenti che, avendo perduto il lavoro, ovvero non potendo fruire degli ammortizzatori sociali o dell'istituto della mobilità, non possono avvalersi del regime del sostituto d'imposta e che sono quindi costretti a presentare la dichiarazione dei redditi mediante il modello Unico, con conseguente, notevole allungamento dei tempi di erogazione dei predetti rimborsi,

tematica che il Governo ha già assunto l'impegno ad affrontare in occasione dello svolgimento, presso la Commissione Finanze, di taluni atti di sindacato ispettivo presentati da gruppi sia di maggioranza sia di opposizione;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) per quanto riguarda il rafforzamento del Fondo di garanzia disposto dall'articolo 1 del decreto - legge, provvedano le Commissioni di merito a ampliare il novero delle misure volte a migliorare l'efficacia degli interventi del Fondo, a tal fine prevedendo:

a) la definizione di una franchigia sul rimborso in caso di escussione della garanzia, equivalente alla perdita « normale » attesa, graduata in funzione del coefficiente di rischio del credito garantito, allo scopo di evitare fenomeni di azzardo morale (*moral hazard*);

b) la definizione delle modalità di accesso alla garanzia del Fondo per intermediari finanziari creditizi, quali società di *leasing*, factoring, assicurazioni, Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) con finalità esclusiva di acquisto di crediti e/o sottoscrizione di cosiddetti « mini *bond* » emessi da piccole e medie imprese non quotate, al fine di stabilire tra gli intermediari finanziari parità di accesso ai benefici della garanzia e di favorire lo sviluppo di fondi di credito e di altri intermediari specializzati nell'investimento in mini *bond* emessi da PMI non quotate;

c) l'accesso alla garanzia anche in forma di portafogli di nuovi crediti, onde facilitare la diffusione delle garanzie a una platea più ampia di aziende;

d) la previsione di una convenzione con le banche e gli altri intermediari finanziari aderenti, che stabilisca i prezzi

applicabili ai prestiti oggetto di garanzia, anche differenziati in funzione della rischiosità dell'azienda garantita;

e) il rafforzamento degli strumenti esistenti, al fine di rendere ancora più efficiente la gestione a favore delle PMI attraverso un'azione del Fondo, concertata con le politiche regionali di garanzia, che tenga conto della diminuzione delle risorse pubbliche nei prossimi anni e della necessità di razionalizzare le poche risorse disponibili, a tal fine concentrando l'intervento del Fondo sulla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi;

2) relativamente all'articolo 2, comma 2, provvedano le Commissioni di merito a estendere anche alle società di *leasing* non appartenenti a gruppi bancari la possibilità di accesso al plafond di provvista presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., al fine di aumentare l'efficienza del mercato e la concorrenza attraverso l'inclusione di soggetti che rappresentano circa il 40 per cento degli operatori del mercato del *leasing* finanziario;

3) relativamente al comma 7 dell'articolo 2, provvedano le Commissioni di merito a fissare il termine entro il quale il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., devono stipulare una o più convenzioni per l'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 2;

4) relativamente all'articolo 52, recante una serie di disposizioni in materia di riscossione coattiva, provvedano le Commissioni di merito a stabilire l'impegno, per il Governo, a riferire alle Camere, con apposita relazione, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della disposizione, sugli effetti di ogni misura ivi prevista, ai fini di una loro puntuale valutazione di efficacia, con particolare riferimento: all'introduzione di una franchigia di 120.000

euro per l'espropriazione degli immobili diversi dalla casa di abitazione non di lusso; all'innalzamento a 120 del numero massimo di rate in cui possono essere ripartiti i debiti; all'ampliamento a 8 del numero di rate il cui mancato pagamento fa venir meno il beneficio della rateizzazione dei debiti;

5) provvedano le Commissioni di merito, anche a seguito della modifica alla disciplina sulla responsabilità fiscale solidale negli appalti, operata dall'articolo 51 del decreto – legge, ad accelerare l'introduzione del meccanismo della fatturazione elettronica, in modo da rafforzare gli strumenti di contrasto all'evasione fiscale e di semplificare al contempo gli adempimenti per i contribuenti, prevedendo in tale contesto l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi tra soggetti passivi IVA, nonché stabilendo l'applicazione, alle relative operazioni di pagamento, di commissioni calcolate in misura fissa, ridotte alla metà rispetto a quelle applicate per le medesime operazioni non effettuate tra soggetti passivi IVA;

6) provvedano le Commissioni di merito a dare tempestiva risposta ai contribuenti che vantano crediti di modesta entità nei confronti dell'Erario e che non possono avvalersi del regime del sostituto d'imposta, in quanto il loro rapporto di lavoro risulti cessato al momento della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero in quanto essi non possano più fruire, alla scadenza del predetto termine, dei benefici previsti dalla disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali o di mobilità, velocizzando il rimborso di tali crediti, consentendo ai predetti contribuenti di avvalersi del modello 730 per la presentazione della dichiarazione dei redditi;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) con riferimento alle tematiche affrontate dagli articoli 1 e 2 del decreto – legge, relativi, rispettivamente, al rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ed all'introduzione di

incentivi al finanziamento in favore delle PMI che vogliono effettuare investimenti in macchinari, impianti e attrezzature ad uso produttivo, si segnala la necessità, anche in prospettiva, di favorire più strette forme di collaborazione tra lo Stato e le Regioni, in considerazione delle competenze spettanti in materia a tali enti e delle positive esperienze maturate in sede regionale negli ultimi anni;

b) con riferimento all'articolo 6, comma 1, del decreto, il quale riduce, nel periodo 1° agosto 2013 – 31 dicembre 2015, la misura dell'accisa applicabile al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, valutino le Commissioni di merito l'esigenza di correggere la dizione, contenuta nella disposizione «l'accisa al livello di imposizione», la quale appare frutto di un refuso;

c) ancora con riferimento all'articolo 6, comma 1, si segnala l'opportunità di chiarire in che modo si intenda attuare la previsione secondo cui i soggetti beneficiari della riduzione dell'aliquota di accisa devono obbligarsi, per ottenere il beneficio fiscale, a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali;

d) con riferimento al comma 3 del medesimo articolo 6, il quale reca la quantificazione dell'onere determinato dall'accisa agevolata per le coltivazioni in serra, si rileva la necessità di eliminare il riferimento, tra le norme onerose richiamate dalla disposizione, al comma 2, il quale non pare invece determinare oneri per la finanza pubblica, in quanto esso stabilisce l'obbligo di rispettare il livello di imposizione minimo stabilito dalla normativa europea;

e) con riferimento al comma 4 dello stesso articolo 6, il quale demanda la relativa disciplina applicativa ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, valutino le Commissioni di merito se, trattandosi di

agevolazioni fiscali, non sia preferibile che tale decreto venga emanato dal Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

f) con riferimento all'articolo 23, comma 2, il quale modifica l'articolo 16, comma 2, del decreto – legge n. 201 del 2011, istitutivo della tassa sulle unità da diporto, esentando dal pagamento della tassa le unità da diporto con lunghezza fino a 14 metri e riducendo l'ammontare della tassa stessa per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra i 14 e i 20 metri, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere, in connessione con l'introduzione dell'esenzione dalla tassa per le imbarcazioni fino a 14 metri, la prima parte del comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 201 del 2011, laddove si riduce alla metà la tassa per le unità con scafo di lunghezza fino ad 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nelle isole della laguna di Venezia;

g) sempre con riferimento all'articolo 23, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire se si debba procedere o meno alla restituzione, ai contribuenti interessati dalle modifiche recate dalla disposizione, delle somme da questi già versate a titolo di tassa sulle unità da diporto;

h) con riferimento all'articolo 50, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere la soppressione della responsabilità solidale anche al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;

i) con riferimento all'articolo 51, il quale abroga il comma 1 dell'articolo 44-bis del decreto – legge n. 269 del 2003, relativo alla semplificazione della dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta attraverso la trasmissione mensile dei dati, valutino le Commissioni di merito l'esigenza di correggere la formulazione della disposizione, nel senso di

prevedere l'abrogazione dell'intero articolo 44-bis del decreto – legge n. 269, che si compone di un solo comma;

l) ancora con riferimento all'articolo 51, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di integrarne il contenuto, nel senso di abrogare anche il comma 2 dell'articolo 42 del decreto – legge n. 207 del 2008, che ha differito il termine previsto dal medesimo articolo 44-bis, nonché di abrogare o riformulare i commi 122 e 123 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007, i quali fanno riferimento al comma 121 del medesimo articolo 1, che ha a sua volta introdotto nell'ordinamento il predetto articolo 44-bis, abrogato dall'articolo 51;

m) con riferimento all'articolo 52, comma 1, lettera g), alinea, la quale, nel sostituire il primo comma dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, recante la disciplina dei casi in cui si può procedere ad espropriazione immobiliare nel caso di riscossione coattiva dei tributi, richiama l'articolo 563 del codice di procedura civile, valutino le Commissioni di merito l'esigenza di correggere tale riferimento, in quanto il predetto articolo 563 è stato abrogato dall'articolo 2, comma 3, lettera e), numero 22), del decreto-legge n. 35 del 2005;

n) sempre con riferimento all'articolo 52, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di escludere i beni strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa o della professione, dall'ambito di applicazione della norma che consente di procedere al fermo amministrativo dei beni mobili registrati;

o) con riferimento all'articolo 53, il quale interviene sulla disciplina della riscossione degli enti locali, allineando alla data del 31 dicembre 2013 tutte le scadenze relative all'operatività di Equitalia e dei concessionari della riscossione, al fine di favorire il riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle en-

trate dei Comuni, anche mediante istituzione di un consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, valutino le Commissioni di merito se la previsione dell'istituzione di un consorzio risulti congruente con il disposto dell'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge n. 191 del 2009, la

quale ha stabilito che i comuni debbano sopprimere i consorzi di funzioni tra enti locali;

*p)* ancora con riferimento alla richiamata previsione dell'articolo 53, valutino comunque le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire le modalità di istituzione, nonché i compiti e le funzioni attribuiti al medesimo consorzio.

## ALLEGATO 2

**DL 69/2013 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia  
(C. 1248 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 1248, di conversione del decreto – legge n. 69 del 2013, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

evidenziato come il provvedimento persegua il condivisibile obiettivo di sostenere il tessuto economico nazionale, nel quadro delle raccomandazioni presentate il 29 maggio scorso dalla Commissione europea sul programma nazionale di riforma 2013 dell'Italia;

sottolineato, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, come il decreto – legge operi una serie di necessari interventi di semplificazione nel settore tributario, ovvero di riduzione degli oneri gravanti sui contribuenti, ad esempio apportando correzioni a disposizioni già oggetto di pregressi interventi legislativi, ovvero completando processi di semplificazione avviati in precedenza, oltre a recare misure per incrementare il finanziamento in favore delle imprese;

evidenziata, peraltro, la notevole ampiezza ed eterogeneità delle misure recate dall'intervento legislativo, che pone per l'ennesima volta l'esigenza di affrontare in termini risolutivi e complessivi la problematica relativa all'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza, al fine di coniugare l'esigenza di rendere più efficiente e snello il processo di produzione

legislativa con quello di assicurare un adeguato coinvolgimento del Parlamento nelle scelte di politica legislativa;

sottolineato, comunque, come la Commissione Finanze intenda, anche in questo caso, fornire un contributo qualificato e costruttivo all'attività emendativa che dovrà essere svolta nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, al fine di favorire il miglioramento del testo;

evidenziato come l'articolo 52, il quale reca una serie di modifiche alla disciplina della riscossione coattiva dei tributi, si ispiri in buona parte al contenuto della risoluzione n. 8-00002, approvata dalla Commissione Finanze il 22 maggio scorso, con l'obiettivo principale di agevolare i contribuenti in difficoltà economica o che si trovino in una momentanea condizione di carenza di liquidità;

rilevata, in particolare, l'opportunità di cogliere l'occasione costituita dall'esame del provvedimento per risolvere la problematica relativa alla corresponsione dei rimborsi per crediti di imposta in favore di quei contribuenti che, avendo perduto il lavoro, ovvero non potendo fruire degli ammortizzatori sociali o dell'istituto della mobilità, non possono avvalersi del regime del sostituto d'imposta e che sono quindi costretti a presentare la dichiarazione dei redditi mediante il modello Unico, con conseguente, notevole allungamento dei tempi di erogazione dei predetti rimborsi,

tematica che il Governo ha già assunto l'impegno ad affrontare in occasione dello svolgimento, presso la Commissione Finanze, di taluni atti di sindacato ispettivo presentati da gruppi sia di maggioranza sia di opposizione;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) per quanto riguarda il rafforzamento del Fondo di garanzia disposto dall'articolo 1 del decreto – legge, provvedano le Commissioni di merito a ampliare il novero delle misure volte a migliorare l'efficacia degli interventi del Fondo, a tal fine prevedendo:

a) la definizione di una franchigia sul rimborso in caso di escussione della garanzia, equivalente alla perdita « normale » attesa, graduata in funzione del coefficiente di rischio del credito garantito, allo scopo di evitare fenomeni di azzardo morale (*moral hazard*);

b) la definizione delle modalità di accesso alla garanzia del Fondo per intermediari finanziari creditizi, quali società di *leasing*, factoring, assicurazioni, Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) con finalità esclusiva di acquisto di crediti e/o sottoscrizione di cosiddetti « mini *bond* » emessi da piccole e medie imprese non quotate, al fine di stabilire tra gli intermediari finanziari parità di accesso ai benefici della garanzia e di favorire lo sviluppo di fondi di credito e di altri intermediari specializzati nell'investimento in mini *bond* emessi da PMI non quotate;

c) l'accesso alla garanzia anche in forma di portafogli di nuovi crediti, onde facilitare la diffusione delle garanzie a una platea più ampia di aziende;

d) la previsione di una convenzione con le banche e gli altri intermediari finanziari aderenti, che stabilisca i prezzi

applicabili ai prestiti oggetto di garanzia, anche differenziati in funzione della rischiosità dell'azienda garantita;

e) il rafforzamento degli strumenti esistenti, al fine di rendere ancora più efficiente la gestione a favore delle PMI attraverso un'azione del Fondo, concertata con le politiche regionali di garanzia, che tenga conto della diminuzione delle risorse pubbliche nei prossimi anni e della necessità di razionalizzare le poche risorse disponibili, a tal fine concentrando l'intervento del Fondo sulla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi;

2) relativamente all'articolo 2, comma 2, provvedano le Commissioni di merito a estendere anche alle società di *leasing* non appartenenti a gruppi bancari la possibilità di accesso al plafond di provvista presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., al fine di aumentare l'efficienza del mercato e la concorrenza attraverso l'inclusione di soggetti che rappresentano circa il 40 per cento degli operatori del mercato del *leasing* finanziario;

3) relativamente al comma 7 dell'articolo 2, provvedano le Commissioni di merito a fissare il termine entro il quale il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., devono stipulare una o più convenzioni per l'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 2;

4) relativamente all'articolo 52, recante una serie di disposizioni in materia di riscossione coattiva, provvedano le Commissioni di merito a stabilire l'impegno, per il Governo, a riferire alle Camere, con apposita relazione, entro 9 mesi dall'entrata in vigore della disposizione, sugli effetti di ogni misura ivi prevista, ai fini di una loro puntuale valutazione di efficacia, con particolare riferimento: all'introduzione di una franchigia di 120.000 euro

per l'espropriazione degli immobili diversi dalla casa di abitazione non di lusso; all'innalzamento a 120 del numero massimo di rate in cui possono essere ripartiti i debiti; all'ampliamento a 8 del numero di rate il cui mancato pagamento fa venir meno il beneficio della rateizzazione dei debiti;

5) provvedano le Commissioni di merito, anche a seguito della modifica alla disciplina sulla responsabilità fiscale solidale negli appalti, operata dall'articolo 51 del decreto – legge, ad accelerare l'introduzione del meccanismo della fatturazione elettronica, in modo da rafforzare gli strumenti di contrasto all'evasione fiscale e di semplificare al contempo gli adempimenti per i contribuenti, prevedendo in tale contesto l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi tra soggetti passivi IVA, nonché stabilendo l'applicazione, alle relative operazioni di pagamento, di commissioni calcolate in misura fissa, ridotte alla metà rispetto a quelle applicate per le medesime operazioni non effettuate tra soggetti passivi IVA;

6) provvedano le Commissioni di merito a dare tempestiva risposta ai contribuenti che vantano crediti di modesta entità nei confronti dell'Erario e che non possono avvalersi del regime del sostituto d'imposta, in quanto il loro rapporto di lavoro risulti cessato al momento della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero in quanto essi non possano più fruire, alla scadenza del predetto termine, dei benefici previsti dalla disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali o di mobilità, velocizzando il rimborso di tali crediti, consentendo ai predetti contribuenti di avvalersi del modello 730 per la presentazione della dichiarazione dei redditi;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) con riferimento alle tematiche affrontate dagli articoli 1 e 2 del decreto – legge, relativi, rispettivamente, al rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ed all'introduzione di

incentivi al finanziamento in favore delle PMI che vogliono effettuare investimenti in macchinari, impianti e attrezzature ad uso produttivo, si segnala la necessità, anche in prospettiva, di favorire più strette forme di collaborazione tra lo Stato e le Regioni, in considerazione delle competenze spettanti in materia a tali enti e delle positive esperienze maturate in sede regionale negli ultimi anni;

b) con riferimento all'articolo 6, comma 1, del decreto, il quale riduce, nel periodo 1° agosto 2013 – 31 dicembre 2015, la misura dell'accisa applicabile al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, valutino le Commissioni di merito l'esigenza di correggere la dizione, contenuta nella disposizione «l'accisa al livello di imposizione», la quale appare frutto di un refuso;

c) ancora con riferimento all'articolo 6, comma 1, si segnala l'opportunità di chiarire in che modo si intenda attuare la previsione secondo cui i soggetti beneficiari della riduzione dell'aliquota di accisa devono obbligarsi, per ottenere il beneficio fiscale, a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali;

d) con riferimento al comma 3 del medesimo articolo 6, il quale reca la quantificazione dell'onere determinato dall'accisa agevolata per le coltivazioni in serra, si rileva la necessità di eliminare il riferimento, tra le norme onerose richiamate dalla disposizione, al comma 2, il quale non pare invece determinare oneri per la finanza pubblica, in quanto esso stabilisce l'obbligo di rispettare il livello di imposizione minimo stabilito dalla normativa europea;

e) con riferimento al comma 4 dello stesso articolo 6, il quale demanda la relativa disciplina applicativa ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, valutino le Commissioni di merito se, trattandosi di

agevolazioni fiscali, non sia preferibile che tale decreto venga emanato dal Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

f) con riferimento all'articolo 23, comma 2, il quale modifica l'articolo 16, comma 2, del decreto – legge n. 201 del 2011, istitutivo della tassa sulle unità da diporto, esentando dal pagamento della tassa le unità da diporto con lunghezza fino a 14 metri e riducendo l'ammontare della tassa stessa per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra i 14 e i 20 metri, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere, in connessione con l'introduzione dell'esenzione dalla tassa per le imbarcazioni fino a 14 metri, la prima parte del comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 201 del 2011, laddove si riduce alla metà la tassa per le unità con scafo di lunghezza fino ad 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nelle isole della laguna di Venezia;

g) sempre con riferimento all'articolo 23, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire se si debba procedere o meno alla restituzione, ai contribuenti interessati dalle modifiche recate dalla disposizione, delle somme da questi già versate a titolo di tassa sulle unità da diporto;

h) con riferimento all'articolo 50, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere la soppressione della responsabilità solidale anche al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;

i) con riferimento all'articolo 51, il quale abroga il comma 1 dell'articolo 44-bis del decreto – legge n. 269 del 2003, relativo alla semplificazione della dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta attraverso la trasmissione mensile dei dati, valutino le Commissioni di merito l'esigenza di correggere la formulazione della disposizione, nel senso di

prevedere l'abrogazione dell'intero articolo 44-bis del decreto – legge n. 269, che si compone di un solo comma;

l) ancora con riferimento all'articolo 51, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di integrarne il contenuto, nel senso di abrogare anche il comma 2 dell'articolo 42 del decreto – legge n. 207 del 2008, che ha differito il termine previsto dal medesimo articolo 44-bis, nonché di abrogare o riformulare i commi 122 e 123 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007, i quali fanno riferimento al comma 121 del medesimo articolo 1, che ha a sua volta introdotto nell'ordinamento il predetto articolo 44-bis, abrogato dall'articolo 51;

m) con riferimento all'articolo 52, comma 1, lettera g), alinea, la quale, nel sostituire il primo comma dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, recante la disciplina dei casi in cui si può procedere ad espropriazione immobiliare nel caso di riscossione coattiva dei tributi, richiama l'articolo 563 del codice di procedura civile, valutino le Commissioni di merito l'esigenza di correggere tale riferimento, in quanto il predetto articolo 563 è stato abrogato dall'articolo 2, comma 3, lettera e), numero 22), del decreto-legge n. 35 del 2005;

n) sempre con riferimento all'articolo 52, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di escludere i beni strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa o della professione, dall'ambito di applicazione della norma che consente di procedere al fermo amministrativo dei beni mobili registrati;

o) con riferimento all'articolo 53, il quale interviene sulla disciplina della riscossione degli enti locali, allineando alla data del 31 dicembre 2013 tutte le scadenze relative all'operatività di Equitalia e dei concessionari della riscossione, al fine di favorire il riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle en-

trate dei Comuni, anche mediante istituzione di un consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, valutino le Commissioni di merito se la previsione dell'istituzione di un consorzio risulti congruente con il disposto dell'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge n. 191 del 2009, la

quale ha stabilito che i comuni debbano sopprimere i consorzi di funzioni tra enti locali;

p) ancora con riferimento alla richiamata previsione dell'articolo 53, valutino comunque le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire le modalità di istituzione, nonché i compiti e le funzioni attribuiti al medesimo consorzio.

## ALLEGATO 3

**5-00491 Zanetti: Analisi circa l'ammontare dei ruoli tributari ancora non riscossi, con particolare riferimento alla quantificazione delle somme ancora esigibili.**

**5-00555 Capezzone: Composizione dei ruoli tributari ancora non riscossi.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con i documenti in esame, l'Onorevole interrogante, dopo aver richiamato i dati provenienti dal rapporto 2013 della Corte dei Conti sul coordinamento della finanza pubblica e dal consuntivo 2012, alla luce dei quali emergerebbero difficoltà nella riscossione da ruolo per il periodo 2000-2012, chiede al Governo un'analisi dettagliata dei 545 miliardi di euro di ruoli non ancora riscossi, indicati di recente dal direttore dell'Agenzia delle entrate in un'intervista televisiva rilasciata ad un importante quotidiano nazionale.

In particolare gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere:

l'effettiva composizione di tale rilevante somma;

quanta parte di tale ammontare sia sostanzialmente inesigibile, in quanto riguardante debiti di imprese e/o soggetti falliti o insolventi;

quanta parte risulti effettivamente esigibile e contabilizzata nel bilancio dello Stato (quali ad esempio i residui attivi delle amministrazioni periferiche).

Al riguardo, per quanto di competenza l'Agenzia delle Entrate, d'intesa con Equitalia, ha rappresentato quanto segue.

Per quanto concerne la composizione della somma di 545 miliardi di euro in argomento, si allegano due tabelle illustrative nelle quali è evidenziata la riparti-

zione del carico residuo, distinto tra ruoli erariali, Inps, Inail, Comuni ed altri Enti.

In dettaglio, nella prima tabella è, altresì, indicata la quota parte di carico residuo riferito a ruoli emessi a carico di soggetti già falliti, nonché oggetto di sospensione amministrativa o giudiziale e sono riportati anche i dati relativi alla quota parte del carico residuo la cui riscossione è dilazionata nel tempo, per effetto delle rateazioni accordate ai contribuenti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ex articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Per quanto concerne la quota parte dei ruoli erariali di competenza dell'Agenzia delle Entrate, si segnala che l'Agenzia annualmente fornisce, su richiesta del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, una percentuale di svalutazione dei residui attivi iscritti nel bilancio dello Stato al 31 dicembre dell'anno precedente. Con riferimento ai residui attivi al 31 dicembre 2012 inoltrati dalla Ragioneria Generale, l'Agenzia ha comunicato una percentuale di abbattimento pari all'82 per cento.

La percentuale di abbattimento è individuata valutando il grado di riscossione delle partite, tenendo conto:

del grado di esigibilità dei residui in funzione delle caratteristiche degli stessi, e

cioè se sono riferiti a soggetti falliti o a ruoli per i quali è stata richiesta l'inesigibilità;

della vetustà del ruolo.

Per quanto concerne i carichi previdenziali, l'INPS ha comunicato per le vie brevi di considerare quale quota di presunti crediti inesigibili, rispetto al totale dei residui da riscuotere, una percentuale pari al 44 per cento (dati risultanti dal bilancio di consuntivo 2011).

In via generale, si fa presente che per l'individuazione dell'effettiva consistenza della inesigibilità dei crediti, è necessario attendere la presentazione da parte dell'agente della riscossione delle « comunicazioni di inesigibilità », nonché l'esito dei controlli da parte degli enti impositori ex articoli 19 e 20 del decreto legislativo n. 112 del 1999. A tal fine si rammenta che, ai sensi della vigente normativa, per tutti i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2011, la comunicazione di inesigibilità deve essere presentata entro il 31 dicembre 2014 e il termine triennale per i controlli decorre dal 1° gennaio 2015.

Ciò premesso, occorre sottolineare che la tabella relativa all'andamento della riscossione di cui al citato rapporto della Corte dei Conti evidenzia come l'impatto

dell'attività di riscossione possa essere stimato solo dopo il decorso di un significativo intervallo temporale.

È infatti evidente come, a seguito del decorso di un decennio dall'affidamento del carico all'agente della riscossione, il dato del riscosso tenda strutturalmente ad attestarsi intorno al 20 per cento. Ne consegue che anche l'andamento delle riscossioni relative agli anni di più recente affidamento, ancorché sicuramente influenzato dal peggioramento del quadro economico di riferimento, potrà essere valutato nella sua effettività solo allorquando, nei prossimi anni, si sarà ormai consolidato.

In ogni caso, al 31 dicembre 2012, oltre l'80 per cento del carico residuo era riferibile a debitori iscritti a ruolo per importi complessivamente pari o superiori a 500.000 euro (121.409 soggetti per un carico netto residuo da riscuotere pari a 452 miliardi di euro).

Infine, circa la richiesta relativa all'ammontare dei crediti da riscuotere suddivisa per annualità, la seconda tabella illustra i dati sull'andamento della riscossione dal 2000 al 2012, nonché l'informazione, dettagliata per anno, dei ruoli, non ancora riscossi, emessi nei confronti di imprese e/o soggetti falliti.

**TABELLA 1****Carico ruoli 2000-2012 (aggiornato al 30 aprile 2013)**

dati in €/Miliardi

	Erario	INPS	INAIL	Comuni	Altri Enti	Totale
Carico Affidato Totale	639,4	111,1	13,5	29,0	14,7	807,7
Carico Sgravato Totale	163,3	20,4	5,2	2,8	1,5	193,1
Carico Riscosso	32,2	20,1	1,2	11,1	4,5	69,1
Carico Residuo	443,9	70,6	7,1	15,1	8,7	545,5
di cui Sospeso	11,9	7,1	0,4	0,7	0,7	20,8
di cui Fallimenti (ruoli emessi a carico di soggetti già falliti)	93,7	11,1	1,1	0,9	0,5	107,2
di cui in rateazione						18,6

Fonte dati Inforiscossione

**TABELLA 2****Carico Ruoli 2000-2012 dettagliato per anno (aggiornato al 30 aprile 2013)**

dati in €/Miliardi

Anno Consegna	Carico Affidato Totale	Carico Sgravato Totale	Carico Riscosso	Carico Residuo	Di cui Sospeso	di cui Fallimenti
2000	54,7	13,7	8,2	32,8	1,6	9,7
2001	47,0	24,2	4,5	18,3	0,8	5,9
2002	33,5	13,6	3,6	16,3	0,7	6,7
2003	50,5	28,9	4,3	17,3	0,8	5,7
2004	34,7	7,3	4,5	22,9	0,7	7,0
2005	51,2	12,7	5,1	33,4	0,8	8,0
2006	79,7	26,7	8,4	44,6	1,2	13,7
2007	71,6	20,4	6,5	44,7	1,5	8,5
2008	60,7	9,8	6,5	44,4	1,4	7,7
2009	76,0	14,0	5,9	56,1	2,2	6,8
2010	81,2	9,8	5,6	65,7	2,1	8,3
2011	82,6	7,1	3,9	71,6	2,9	9,9
2012	84,3	4,8	2,2	77,3	4,0	9,1
<b>TOTALE</b>	<b>807,7</b>	<b>193,1</b>	<b>69,1</b>	<b>545,5</b>	<b>20,8</b>	<b>107,2</b>

Fonte dati: Inforiscossione

## ALLEGATO 4

**5-00492 Paglia: Raffronto tra le risorse pubbliche destinate al sostegno dei consorzi di garanzia collettiva fidi e finanziamenti effettivamente erogati.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta in Commissione l'onorevole Paglia, nel rappresentare le difficoltà delle PMI di accedere al credito, pone quesiti in ordine ai Consorzi di garanzia collettiva fidi.

Al riguardo, si fa presente che presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze opera la Commissione per la gestione del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

La dotazione del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, attualmente in corso di verifica con gli Uffici competenti, dovrebbe ammontare a 76 milioni di euro.

L'ammontare di 70 milioni di euro sarà distribuito sulla base delle domande di contributi e delle relazioni di operatività presentate entro il 31 marzo 2013 dai Confidi e dalle Associazioni/fondazioni, mentre i restanti 6 milioni di euro, residui dell'anno precedente, saranno distribuiti sulla base delle domande e delle relazioni di operatività presentate entro il 31 marzo del 2012.

La ripartizione di tali risorse sarà decisa dalla Commissione Interministeriale, una volta conclusi i controlli sulla relativa documentazione.

Le disponibilità del fondo sono destinate per il 70 per cento all'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali antiusura costituiti dai Confidi, che sono strutture su base consortile o cooperativa, cui aderiscono imprese appartenenti allo stesso settore produttivo, che svolgono attività di tipo mutualistico fina-

lizzata alla prestazione di garanzie per agevolare le imprese associate nell'accesso ai finanziamenti presso le banche.

I Confidi utilizzano i contributi loro assegnati per garantire fino all'80 per cento i finanziamenti a medio termine e l'incremento di linee di credito a breve termine concessi dalle banche a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, ovvero imprese cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del finanziamento stesso, pur in presenza della disponibilità del Confidi al rilascio delle garanzie.

Il restante 30 per cento del Fondo di prevenzione è utilizzato per l'erogazione di contributi in favore di Fondazioni e Associazioni riconosciute, operanti nel settore della prevenzione del fenomeno dell'usura. Tali soggetti, mediante i contributi loro erogati, forniscono garanzie alle banche agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur risultando meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti, incontrano difficoltà di accesso al credito.

Pertanto, i suddetti organismi non concedono direttamente al soggetto richiedente il prestito, ma quest'ultimo viene materialmente erogato dalla banca con la quale è stata precedentemente sottoscritta una apposita Convenzione. Ne consegue che in caso di insolvenza del soggetto beneficiario, la banca può rivalersi direttamente sul Fondo antiusura, che, di fatto, opera come garanzia monetaria.

Sotto l'aspetto tecnico-giuridico, l'erogazione dei contributi non si configura quale passaggio di proprietà nel patrimonio dell'ente, ma costituisce una gestione di contributi pubblici, (come, peraltro, confermato dall'Avvocatura dello Stato con il parere del 5 febbraio 2000, condiviso con circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40292 del 19 aprile 2007).

Dal 1997 (inizio di operatività del Fondo) al 2012 sono stati dati in gestione euro 273.734.780,42 ai Confidi, che hanno lavorato 33.126 pratiche per un volume totale di garanzie concesse pari a euro 3.915.296.500,40.

Negli ultimi cinque anni (dato significativo), cioè dal 2007, sono stati dati in gestione euro 86.546.074,92 ai Confidi che hanno lavorato 17.830 pratiche per un volume totale di garanzie concesse pari a euro 655.574.007,85.

Sulla questione, la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, sentita la Banca d'Italia, ha comunicato che i Confidi in Italia sono numerosi e presentano volumi di attività nel complesso non elevati; la loro operatività è concentrata in capo agli intermediari più grandi, attivi prevalentemente nel centro-nord.

Nel nostro Paese operano circa 650 Confidi, quelli di maggiore dimensione (ad oggi 62, con attività finanziaria superiore a 75 milioni di euro) sono vigilati dalla Banca d'Italia.

Oltre l'80 per cento dei confidi vigilati è espresso dai settori artigiano e indu-

striale (Fedart e Federconfidi). Gli altri provengono dal comparto del commercio (Confeserfidi e Federasconfidi).

Più della metà dei confidi maggiori sono insediati nel settentrione: Lombardia e Veneto sono le regioni più rappresentate. Con riferimento all'operatività, la concentrazione al nord è anche maggiore: il 63 per cento delle garanzie rilasciate è concentrato in tale parte d'Italia. Solo il 15 per cento dei confidi vigilati è presente nel mezzogiorno, essenzialmente in Sicilia.

Per i confidi minori, non sottoposti a controllo, la distribuzione territoriale è differente: il 52 per cento opera nelle regioni meridionali e nelle isole.

Al 31 dicembre 2012 risultavano iscritti nell'elenco speciale *ex* articolo 107 TUB 58 confidi; nel primo semestre 2013 sono stati iscritti ulteriori 5 confidi e ne è stato per la prima volta cancellato uno a seguito di fusione per incorporazione.

Nel 2012 sono stati iscritti per la prima volta un confidi di emanazione della Lega delle cooperative (Legacoop) e un confidi dell'agricoltura (CreditAgri).

I confidi rilasciano mediamente l'86 per cento delle garanzie a imprese della regione di insediamento; più radicati nel proprio territorio sono i confidi della Val d'Aosta, Marche e Sicilia con oltre il 98 per cento dell'operatività nella regione di insediamento.

Al 31 dicembre 2012 i confidi vigilati rilasciavano garanzie per circa i 6 miliardi di euro, pari al 73 per cento del complesso delle garanzie offerte dal comparto. Tale dato corrisponde a meno dell'1 per cento dei prestiti erogati dal sistema bancario italiano.

## ALLEGATO 5

**5-00557 Pisano: Dati circa l'imponibile IRPEF ed IRES, nonché circa il relativo gettito degli immobili, suddiviso per categorie catastali.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in esame si chiede di fornire, tra l'altro, i dati relativi all'«imponibile IRPEF e IRES associato ad ogni categoria catastale», nonché quelli concernenti la «distribuzione, per categoria catastale, degli immobili appartenenti alle società, alle ONLUS e alle società esenti».

Al riguardo, si ritiene opportuno rappresentare che le informazioni richieste, per quanto attiene agli aspetti di competenza del Settore Territorio dell'Agenzia delle Entrate sono state fornite in occasione dell'Audizione del Direttore dell'Agenzia, tenutasi il 4 giugno 2013 presso la VI Commissione Finanze e Tesoro del Senato, nell'ambito della indagine conoscitiva sulla tassazione degli immobili.

Nel rimandare per gli approfondimenti necessari, alle tabelle di dettaglio allegate alla citata Audizione, che si allegano, si evidenzia che le stesse riportano i dati al 31 dicembre 2012, contenenti – in rela-

zione a categorie catastali raggruppate per coefficienti omogenei ai fini del calcolo IMU – anche l'informazione complessiva del corrispondente imponibile catastale, sia ai fini dell'imposta sui redditi che ai fini della stessa IMU.

Le menzionate tabelle riepilogative contengono, rispettivamente, i dati complessivi delle unità immobiliari urbane, nonché i dati relativi a quelle intestate a persone fisiche e a persone non fisiche.

A tale riguardo, l'Agenzia delle Entrate Settore Territorio, evidenzia che nell'ambito di quest'ultima categoria non viene fornita indicazione sulla natura giuridica (ONLUS, società esenti o meno eccetera) dei soggetti ivi ricompresi, la cui distinzione non è presente negli archivi catastali.

Tanto rappresentato, l'Agenzia è a disposizione per eventuali chiarimenti e ulteriori contributi.

**Tabelle di dettaglio**

Unità Immobiliari urbane censite in catasto al 31.12.2012

Unità immobiliari urbane censite in catasto al 31.12.2012 (4)					
CATEGORIA	numero con rendita catastale	rendita catastale	Valore Imponibile Teorico ai fini imposte sui redditi	Valore Imponibile Teorico IMU (1)	Valore Imponibile e Potenziale IMU medio per unità
A1 (Abitazioni di tipo signorile) A8 (Abitazioni in ville) A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici)	73.273	217.508.547	228.383.974	36.541.435.859	498.703
A2 (Abitazioni di tipo civile) A3 (Abitazioni di tipo economico) A4 (Abitazioni di tipo popolare) A5 (Abitazioni di tipo ultrapopolare) A6 (Abitazioni di tipo rurale) A7 (Abitazioni in villini) A11 (Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi)	33.734.709	15.891.434.750	16.686.006.487	2.669.761.037.933	79.140
A10 (Uffici e studi privati)	643.887	1.474.923.435	1.548.669.606	123.893.568.518	192.415
<b>GRUPPO A</b>	<b>34.451.869</b>	<b>17.583.866.731</b>	<b>18.463.060.068</b>	<b>2.830.196.042.310</b>	<b>82.149</b>
<b>GRUPPO B</b>	<b>185.353</b>	<b>1.261.953.178</b>	<b>1.325.050.837</b>	<b>185.507.117.162</b>	<b>1.000.831</b>
C2 (Magazzini e locali di deposito) C6 (Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse ) C7 (Tettoie chiuse od aperte)	22.895.643	2.185.577.588	2.294.856.468	367.177.034.858	16.037
C3 (Laboratori per arti e mestieri) C4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) C5 (Stabilimenti balneari e di acque curative)	649.740	347.540.570	364.917.598	51.088.463.752	78.629
C1 (Negozii e botteghe)	1.939.786	3.262.499.702	3.425.624.687	188.409.357.778	97.129
<b>GRUPPO C</b>	<b>25.485.169</b>	<b>5.795.617.860</b>	<b>6.085.398.753</b>	<b>606.674.856.387</b>	<b>23.805</b>

D1 (Opifici) D2 (Alberghi e pensioni) D3 (Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili) D4 (Case di cura ed ospedali) D6 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) D7 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) D8 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) D9 (Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo; ponti privati soggetti a pedaggio) D10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) <b>(2)</b>	1.388.511	10.027.172.499	10.528.531.124	631.711.867.42 9	454.956
D5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione)	20.786	371.526.302	390.102.617	31.208.209.361	1.501.405
<b>GRUPPO D</b> <i>(sono escluse ulteriori 6.382 unità con rendita in corso di definizione)</i>	<b>1.409.297</b>	<b>10.398.698.801</b>	<b>10.918.633.741</b>	<b>662.920.076.79</b> <b>1</b>	<b>470.391</b>
<b>GRUPPO E</b> <i>(sono escluse ulteriori 74.604 unità con rendita in corso di definizione)</i>	<b>88.691</b>	<b>661.618.761</b>	<b>694.699.700</b>	-	-
<b>GRUPPO F</b> <i>(2.960.677 u.u. censite ai soli fini inventariali, senza attribuzione di rendita)</i>	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>61.620.379</b>	<b>35.701.755.331</b>	<b>37.486.843.098</b>	<b>4.285.298.092.</b> <b>650</b>	<b>69.544</b>
<b>BENI COMUNI NON CENSIBILI</b> <i>(5.822.220 u.u. censite ai soli fini inventariali, senza rendita)</i>	-	-	-	-	-
<b>ALTRO (3)</b> <i>(171.534 u.u.)</i>	-	-	-	-	-

- (1) Il Valore Imponibile Potenziale è stato calcolato ai sensi del comma 4 dell'art.13 del Decreto-Legge 201/211 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
- (2) È stato utilizzato il moltiplicatore ai fini IMU (60) vigente nel 2012, tale moltiplicatore è pari a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013.
- (3) UIU "in lavorazione" e che quindi non trovano al momento della rilevazione collocazione precisa nelle altre tipologie catastali (Unità senza rendita, Unità Immobiliari Urbane fuori tariffa, Unità partita R, Uso non accertato, Unità Immobiliari Urbane da accertare).
- (4) I dati si riferiscono all'intero territorio nazionale esclusi 341 comuni per i quali il catasto è gestito dalle province autonome di Trento e Bolzano e includono le u.i.u. oggetto di attribuzione di "rendita presunta" ex decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Unità Immobiliari urbane con intestatari Persone Fisiche censite in catasto al 31.12.2012

Unità immobiliari urbane con intestatari <u>Persone Fisiche</u> censite in catasto al 31.12.2012					
CATEGORIA	numero con rendita catastale (3)	rendita catastale (3)	Valore Imponibile Teorico ai fini imposte sui redditi (3)	Valore Imponibile Teorico IMU (1) (3)	Valore Imponibile Potenziale IMU medio per unità (3)
A1 (Abitazioni di tipo signorile) A8 (Abitazioni in ville) A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici)	59.895	162.254.583	170.367.312	27.258.769.917	455.109
A2 (Abitazioni di tipo civile) A3 (Abitazioni di tipo economico) A4 (Abitazioni di tipo popolare) A5 (Abitazioni di tipo ultrapopolare) A6 (Abitazioni di tipo rurale) A7 (Abitazioni in villini) A11 (Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi)	30.952.786	14.554.645.406	15.282.377.676	2.445.180.428.169	78.997
A10 (Uffici e studi privati)	361.144	565.017.068	593.267.921	47.461.433.698	131.420
<b>GRUPPO A</b>	<b>31.373.825</b>	<b>15.281.917.056</b>	<b>16.046.012.909</b>	<b>2.519.900.631.784</b>	<b>80.319</b>
<b>GRUPPO B</b>	<b>36.274</b>	<b>40.767.016</b>	<b>42.805.367</b>	<b>5.992.751.367</b>	<b>165.208</b>
C2 (Magazzini e locali di deposito) C6 (Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) C7 (Tettoie chiuse od aperte)	20.199.375	1.855.528.406	1.948.304.826	311.728.772.183	15.433
C3 (Laboratori per arti e mestieri) C4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) C5 (Stabilimenti balneari e di acque curative)	507.112	215.532.291	226.308.905	31.683.246.749	62.478
C1 (Negozzi e botteghe)	1.556.507	2.197.663.503	2.307.546.678	126.915.067.275	81.538
<b>GRUPPO C</b>	<b>22.262.994</b>	<b>4.268.724.199</b>	<b>4.482.160.409</b>	<b>470.327.086.207</b>	<b>21.126</b>

D1 (Opifici) D2 (Alberghi e pensioni) D3 (Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili) D4 (Case di cura ed ospedali) D6 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) D7 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) D8 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) D9 (Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo; ponti privati soggetti a pedaggio) D10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) (2)	633.106	1.937.127.965	2.033.984.363	122.039.061.764	192.762
D5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione)	4.558	18.585.027	19.514.278	1.561.142.229	342.506
<b>GRUPPO D</b>	<b>637.664</b>	<b>1.955.712.991</b>	<b>2.053.498.641</b>	<b>123.600.203.993</b>	<b>193.833</b>
<b>GRUPPO E</b>	<b>17.537</b>	<b>42.464.629</b>	<b>44.587.860</b>	-	-
<b>GRUPPO F</b>	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>54.328.294</b>	<b>21.589.585.892</b>	<b>22.669.065.186</b>	<b>3.119.820.673.351</b>	<b>57.425</b>

- (1) Il Valore Imponibile Potenziale è stato calcolato ai sensi del comma 4 dell'art.13 del Decreto-Legge 201/211 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
- (2) È stato utilizzato il moltiplicatore ai fini IMU (60) vigente nel 2012, tale moltiplicatore è pari a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013.
- (3) Sono esclusi i dati relativi ai "beni comuni censibili" e alle unità immobiliari con rendita o intestazione in corso di definizione (circa 68.000).

*Unità Immobiliari urbane con intestatari Persone Non Fisiche censite in catasto al 31.12.2012*

<b>Unità immobiliare urbane con intestatari Persone NON Fisiche censite in catasto al 31.12.2012</b>					
<b>CATEGORIA</b>	<b>numero con rendita catastale (3)</b>	<b>rendita catastale (3)</b>	<b>Valore Imponibile Teorico ai fini imposte sui redditi (3)</b>	<b>Valore Imponibile Teorico IMU (1) (3)</b>	<b>Valore Imponibile Potenziale IMU medio per unità (3)</b>
A1 (Abitazioni di tipo signorile) A8 (Abitazioni in ville) A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici)	13.353	55.184.376	57.943.595	9.270.975.207	694.299
A2 (Abitazioni di tipo civile) A3 (Abitazioni di tipo economico) A4 (Abitazioni di tipo popolare) A5 (Abitazioni di tipo ultrapopolare) A6 (Abitazioni di tipo rurale) A7 (Abitazioni in villini) A11 (Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi)	2.772.848	1.333.857.196	1.400.550.056	224.088.008.916	80.815
A10 (Uffici e studi privati)	282.091	909.098.859	954.553.802	76.364.304.197	270.708
<b>GRUPPO A</b>	<b>3.068.292</b>	<b>2.298.140.432</b>	<b>2.413.047.453</b>	<b>309.723.288.320</b>	<b>100.943</b>
<b>GRUPPO B</b>	<b>148.949</b>	<b>1.220.930.691</b>	<b>1.281.977.225</b>	<b>179.476.811.543</b>	<b>1.204.955</b>
C2 (Magazzini e locali di deposito) C6 (Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse ) C7 (Tettoie chiuse od aperte)	2.642.279	323.455.268	339.628.031	54.340.485.012	20.566
C3 (Laboratori per arti e mestieri) C4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) C5 (Stabilimenti balneari e di acque curative)	142.116	131.771.042	138.359.594	19.370.343.130	136.300
C1 (Negozi e botteghe)	382.566	1.063.524.441	1.116.700.663	61.418.536.474	160.544
<b>GRUPPO C</b>	<b>3.166.961</b>	<b>1.518.750.751</b>	<b>1.594.688.288</b>	<b>135.129.364.616</b>	<b>42.668</b>

D1 (Opifici) D2 (Alberghi e pensioni) D3 (Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili) D4 (Case di cura ed ospedali) D6 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) D7 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) D8 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) D9 (Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo; ponti privati soggetti a pedaggio) D10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) (2)	752.352	8.082.286.515	8.486.400.841	509.184.050.461	676.790
D5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione)	16.217	352.911.620	370.557.201	29.644.576.083	1.827.994
<b>GRUPPO D</b>	<b>768.569</b>	<b>8.435.198.135</b>	<b>8.856.958.042</b>	<b>538.828.626.545</b>	<b>701.080</b>
<b>GRUPPO E</b>	<b>71.000</b>	<b>616.502.059</b>	<b>647.327.162</b>	-	-
<b>GRUPPO F</b>	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>7.223.771</b>	<b>14.089.522.068</b>	<b>14.793.998.171</b>	<b>1.163.158.091.024</b>	<b>161.018</b>

- (1) Il Valore Imponibile Potenziale è stato calcolato ai sensi del comma 4 dell'art.13 del Decreto-Legge 201/211 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
- (2) È stato utilizzato il moltiplicatore ai fini IMU (60) vigente nel 2012, tale moltiplicatore è pari a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013.
- (3) Sono esclusi i dati relativi ai "beni comuni censibili" e alle unità immobiliari con rendita o intestazione in corso di definizione (circa 68.000).

Al riguardo, anche il Dipartimento delle finanze ha fornito taluni dati che si riportano a seguire.

Dati di dettaglio sulla distribuzione degli immobili per categoria catastale, numerosità, rendita catastale e valori imponibili sono disponibili nelle pubblicazioni dell'Agenzia delle Entrate scaricabili al sito:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/omi/Pubblicazioni/Statistiche+catastali/>

Le suddette « Statistiche catastali » rappresentano una sintesi completa sull'entità e le caratteristiche dello stock dei fabbricati, censiti nella banca dati del Catasto Edilizio Urbano aggiornato al 31 dicembre 2011. Queste informazioni riguardano un totale di oltre 69 milioni di beni fra unità immobiliari urbane ed altre tipologie immobiliari che non producono reddito e delle quali si forniscono: la numerosità

dello stock, la consistenza fisica (« vani », superfici o volumi a secondo delle categorie tipologiche) e la correlata base imponibile fiscale determinata dal Catasto (la « rendita catastale »). Questi dati, dettagliati per categoria catastale, ovvero per tipologia e/o destinazione d'uso dell'immobile, ed elaborati su base provinciale e per capoluogo, costituiscono le « statistiche censuarie » che rappresentano il dato amministrativo-censuario riportato nelle banche dati:

per quanto riguarda gli imponibili IRPEF degli immobili non si dispone di informazioni di dettaglio per categoria catastale, atteso che nelle dichiarazioni dei redditi il contribuente è tenuto ad indicare il reddito derivante dai redditi da fabbricati ma non la relativa categoria catastale;

per quanto riguarda gli imponibili IRES relativi agli immobili patrimonio per categorie catastali, informazioni di detta-

glio non sono ricostruibili a partire dalle dichiarazioni dei redditi. Infatti le imprese fanno concorrere all'imponibile la rendita catastale dei suddetti immobili senza distinta evidenziazione della tipologia, della relativa categoria catastale o della destinazione di uso (ovvero se siano locati o meno);

per quanto riguarda la distribuzione per categoria catastale degli immobili appartenenti alle società, alle ONLUS e alle società esenti, con riferimento a tutte le categorie catastali, alcune elaborazioni sono presentate nel capitolo 4 « Distribuzione della proprietà e del reddito dei proprietari » del volume « Gli immobili in Italia 2011 » curato dal Dipartimento delle Finanze e dall'Agenzia del Territorio (pa-

gina 153 e seguenti) disponibile al sito *web* del Dipartimento delle Finanze:

[http://www.finanze.gov.it/export/download/Redditi\\_e\\_immobili/Gli\\_immobili\\_in\\_Italia\\_2011\\_-\\_capitolo\\_4.pdf](http://www.finanze.gov.it/export/download/Redditi_e_immobili/Gli_immobili_in_Italia_2011_-_capitolo_4.pdf)

Nella pubblicazione « Gli immobili in Italia » (disponibile anche per l'anno 2012 al sito [http://www.finanze.gov.it/export/finanze/Per\\_conoscere\\_il\\_fisco/studi\\_statistiche/Redditi\\_e\\_immobili/Immobili\\_anno\\_2012.htm](http://www.finanze.gov.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/studi_statistiche/Redditi_e_immobili/Immobili_anno_2012.htm)) è riportata un'analisi della distribuzione del patrimonio immobiliare e del reddito dei proprietari, distinguendo le proprietà delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche.

## ALLEGATO 6

**5-00558 Causi e Miccoli: Iniziative per garantire trasparenza in merito alla cessione del Credito Fondiario Spa e per tutelare i lavoratori coinvolti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Causi ed altri, nel ripercorrere le vicende societarie relative al Credito Fondiario spa (FonSpa), si sofferma sulle recenti notizie in merito alle trattative tra Morgan Stanley – controllante di FonSpa – e la Tages Investment SGR per la vendita dell'intermediario. Chiedono, pertanto, al Governo di assumere iniziative per garantire la trasparenza del processo di vendita e tutelare adeguatamente i lavoratori di FonSpa.

Al riguardo, la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, sentita la Banca d'Italia, ha comunicato che l'Organo di Vigilanza valuta attentamente i progetti di acquisizione delle partecipazioni al capitale delle banche con riferimento alla sana e prudente gestione delle aziende interessate dalle operazioni di riassetto.

In tale ambito, vengono considerati i diversi profili concernenti la sostenibilità

del piano industriale, la qualità e la solidità dei candidati acquirenti.

Morgan Stanley è da tempo alla ricerca di potenziali acquirenti di FonSpa; la banca americana ha sempre offerto alle controparti la propria disponibilità a conferire al momento della cessione una congrua dotazione patrimoniale di FonSpa finalizzata a consentire agli acquirenti di mantenere una quota significativa dell'attuale compagine del personale. Tuttavia, i diversi tentativi finora posti in essere non hanno ottenuto esito positivo.

Attualmente, sono in corso ulteriori iniziative da parte di Morgan Stanley per la cessione di FonSpa ad altri soggetti potenzialmente interessati a realizzare, tramite la stessa azienda, un progetto industriale finalizzato al rilievo e alla gestione di crediti problematici di natura bancaria.

Tale iniziativa verrà valutata dalla Banca d'Italia con riferimento alla sostenibilità dei piani di rilancio della banca.